SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 21 MARZO 1953

(152ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Nuove tabelle organiche del personale del gruppo *C* e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » **(N. 2884)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

TOSELLI, *relatore* . . . . . *Pag.* 1701

Proposta di legge:

(Discussione)

« Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » **(N. 2728)** (*D'iniziativa dei deputati De' Cocci, Riva ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 1704, 1705
CAPPELLINI 1705
FERRARI 1705
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 1705
BUIZZA 1706

La riunione ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Bisori, Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Ferrari, Genco, Mariotti, Martini, Meacci, Ottani, Panetti, Piscitelli, Priolo, Pucci, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Intervengono, altresì, per il Governo, il senatore Aldisio, Ministro dei lavori pubblici, il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio e l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Sono inoltre presenti, a termini dell'articolo 25 del Regolamento, ultimo comma, i senatori Braitenberg e Pasquini.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove tabelle organiche del personale del gruppo C e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (N. 2884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove tabelle organiche del personale del gruppo *C* e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce esclusivamente alla formazione delle tabelle organiche del personale del gruppo *C* dell'Azienda statale

per i servizi telefonici. È da tener presente che, in data 13 aprile 1948, con apposito decreto legislativo n. 592, veniva stabilito il numero complessivo dei posti del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Evidentemente, dal 1948 al 1953, l'Azienda telefonica statale, come del resto è noto, ha avuto un notevole incremento di attività e di produzione, per cui si è reso necessario un aumento del personale, in specie nel gruppo *C*. Perciò il disegno di legge per la formazione di queste nuove tabelle organiche potrebbe quasi esser considerato una risoluzione dell'impegno assunto con la legge 13 aprile 1948.

Il Ministro, nel presentare il disegno di legge, non si limita alla semplice compilazione della tabella organica, che si tradurrebbe in un elenco di cifre e di definizioni di cariche a cui dovrebbero corrispondere determinati posti, ma prende anche alcune disposizioni di carattere organizzativo che servono a spianare la via ad un aggiornamento anche successivo, per cui si ammette la possibilità di bandire dei concorsi non solo per coprire i posti vacanti esistenti, ma anche quelli che dovessero rendersi eventualmente vacanti entro il periodo di un anno. Questa facoltà può essere esercitata per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come è detto all'articolo 3. L'articolo 4 precisa le modalità per il passaggio a ruolo del personale in servizio, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da almeno un anno.

Dato infine che il progetto è stato approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, ritengo che anche la nostra Commissione possa decidere senz'altro per l'approvazione. Esso è infatti adeguato a tutte le esigenze del servizio, con una impostazione assolutamente obiettiva, che non dovrebbe dar luogo a discussioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame dei singoli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I posti del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, sono stabiliti in 3.450 unità, di cui 2.820 attribuiti al quadro I e 630 al quadro II del citato ruolo di gruppo *C*.

(*È approvato*).

Art. 2.

La tabella n. 3, allegato III, al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, quale risulta modificata ai sensi della nota in calce alla tabella n. 2 dell'allegato *B* alla legge 29 aprile 1950, n. 229, nonchè la tabella n. 4, allegato IV, allo stesso decreto legislativo n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a bandire periodicamente concorsi per un numero di posti di ruolo di gruppo *C* determinato sommando le vacanze esistenti nei ruoli all'atto del bando di concorso, alle vacanze che si prevede possano verificarsi nell'anno immediatamente successivo.

I vincitori dei concorsi per posti non ancora vacanti all'atto dell'espletamento del concorso conseguiranno la nomina, in ordine di graduatoria, dalla data dell'effettivo verificarsi delle vacanze dei posti stessi.

La facoltà stabilita dai precedenti commi di utilizzare anche le vacanze prevedibili dell'anno immediatamente successivo può essere esercitata per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* (quadri I e II) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno messi a concorso per titoli e per esami fra il personale fornito del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della legge stessa, disimpegni alle dipendenze dell'Azienda da almeno un anno mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C*.

I posti che non vengano coperti con il concorso suddetto potranno essere messi a concorso, con le stesse modalità, non oltre sei mesi dall'espletamento del primo concorso, fra il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale, successivamente, ma non oltre il predetto termine di sei mesi, venga a trovarsi in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Ai predetti concorsi possono altresì prendere parte coloro che alle date stabilite dai precedenti commi abbiano per almeno un anno partecipato con profitto ai corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti o per allievi meccanici, istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta, e siano forniti del prescritto titolo di studio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fa fronte con i mezzi del proprio bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'esame e all'approvazione delle tabelle allegate, delle quali do lettura:

TABELLA N. 3. — ALLEGATO III.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *C*

I. — QUADRO DEL PERSONALE CONTABILE ED ESECUTIVO OD ASSIMILATO E DEL PERSONALE DI COMMUTAZIONE.

Grado		Numero dei posti
VIII	Applicati principali ed assimilati - Direttrici di commutazione - Coadiuvanti di ufficio interurbano	46
IX	Primi applicati ed assimilati - Dirigenti di commutazione . .	157
X	Applicati di 1ª classe ed assimilati - Assistenti di commutazione di 1ª classe - Ufficiali telefonici principali	490
XI	Applicati di 2ª classe ed assimilati - Assistenti di commutazione di 2ª classe - Ufficiali telefonici di 1ª classe . . .	749
XII	Applicati di 3ª classe ed assimilati - Ufficiali telefonici di 2ª classe	1.110
XIII	Applicati di 4ª classe ed assimilati - Ufficiali telefonici di 3ª classe	268
	Totale . . .	2.820

II. — QUADRO DEL PERSONALE TECNICO.

VIII	Capi d'officina principali - Capi tecnici principali - Dirigenti tecnici principali	10
IX	Capi d'officina - Capi tecnici - Dirigenti tecnici di 1ª classe	48
X	Capi d'officina aggiunti - Capi tecnici aggiunti - Dirigenti tecnici di 2ª classe - Ufficiali meccanici principali	109
XI	Dirigenti tecnici aggiunti - Ufficiali meccanici di 1ª classe . .	154
XII	Ufficiali meccanici di 2ª classe .	249
XIII	Allievi Ufficiali meccanici . . .	60
	Totale . . .	630

(*È approvata*).

TABELLA N. 4. — ALLEGATO IV.

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO

Capi commessi di 1ª classe	25
Capi commessi di 2ª classe	50
Primi commessi	75
Commessi	30
Totale . . .	180

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Riva ed altri: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » (N. 2728) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Riferirò io stesso brevemente su questa proposta di legge.

È stato a suo tempo presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge riguardante le norme modificative ed interpretative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933. Poichè questo disegno di legge involgeva problemi ed interessi molto generali e vasti, è rimasto per qualche tempo in sospeso alla Camera, finchè, per iniziativa dei deputati De' Cocci, Riva ed altri, si dispose di stralciare dal disegno di legge in parola due particolari articoli, gli articoli 9 e 12, e di farne l'oggetto di una proposta a sè.

L'articolo 9, con eventuali aggiunte, tendeva ad ovviare all'inconveniente lamentato dello spopolamento delle regioni montane, provocato dalle espropriazioni che si rendono necessarie quando debbono istituirsi bacini di carico per le centrali idroelettriche. L'articolo 12 concerneva le provvidenze ai Comuni compresi nei bacini imbriferi montani. Questi Comuni godono di particolari compensi che, in base alla vecchia legge, dovevano essere dati in natura, cioè in un determinato quantitativo di energia elettrica, che però questi Comuni, per la scarsità delle loro attività di carattere economico e di organismi lavorativi, difficilmente potevano utilizzare, non essendo attrezzati in misura adeguata. Perciò i compensi sono stati modificati da compensi in natura in compensi in lire, che molto più facilmente possono essere amministrati e distribuiti.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame non è quindi d'iniziativa parlamentare, in senso originario, ma contiene lo stralcio di due articoli del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 agosto 1951, di notevole importanza per l'economia delle zone montane.

I provvedimenti, riferendosi alla legge più complessa e più generale di cui facevano parte, riguardano non solo i bacini idraulici di alta montagna ma anche quelli di media montagna o di pianura.

L'articolo 1 della proposta di legge, che è stata già approvata dalla Camera dei deputati, si riferisce soprattuto alle modalità e ai regimi di espropriazione, apportando delle innovazioni. A questo proposito avrei desiderato ascoltare il parere del Ministro. L'articolo si riferisce alle modalità di espropriazione, modificando la legge organica del 1865 e dando delle interpretazioni diverse da quelle della legge sui provvedimenti per la città di Napoli. È questo l'articolo che ha destato maggiore preoccupazione. I membri della nostra Commissione che hanno studiato il provvedimento temono che queste innovazioni possano costituire un precedente notevole, le cui conseguenze non potrebbero essere rapidamente valutate. Essi temono che si possano avere delle espropriazioni per pubblica utilità, diverse da quelle per la costruzione di impianti idroelettrici.

All'articolo 2 si insiste soprattutto sulla questione della valutazione e della corresponsione dei canoni per i Comuni rivieraschi e per quelli compresi nel bacino imbrifero montano. Anche questo articolo ha dato luogo a qualche dubbio.

In complesso, il provvedimento che ci è sottoposto è, direi, ardito, proponendosi di dare un indirizzo tutto nuovo alla legislazione in materia di espropriazioni per la costruzione di impianti idroelettrici, la quale, per la sua stessa natura, non può essere troppo semplice.

Ci troviamo, in effetti, di fronte ad uno stralcio da una legge organica che dovrà essere approvata nel suo complesso: dei due articoli di cui sostanzialmente si compone la proposta, l'uno provoca molte perplessità e molti dubbi, l'altro invece potrebbe più facilmente trovare il nostro consenso. Le soluzioni a cui possiamo ricorrere, secondo il mio modesto parere, sono più d'una: si potrebbe anzitutto riconoscere l'adeguatezza delle disposizioni contenute nella proposta di legge al più organico disegno di legge generale e quindi approvarle così come ci sono pervenute dalla Camera dei deputati, come avvio ad un organamento che verrà man mano completato e perfezionato; se invece si pensa che i singoli provvedimenti non possono essere approvati così come sono, potremmo approvare degli emendamenti, ben ponderati, ad alcuni commi dell'articolo 1. Potremmo infine, seguendo, per così dire, l'esempio della Camera, fare lo stralcio dello stralcio, lasciando impregiudicato il problema di carattere più generale, ed approvando l'articolo 2, che, a mio parere, è più sostanziale e più urgente per i Comuni di alta montagna e che si riferisce al dovere che i proprietari degli impianti idroelettrici hanno, rispetto a coloro che vivono nel bacino imbrifero, di pagare i canoni non più in energia elettrica ma in lire.

Se noi ci decidiamo per l'esclusione di quell'articolo che è sostanzialmente soggetto a discussione eviteremo una perdita di tempo. Infatti, con la soppressione di un articolo senza discussione, la proposta potrebbe essere rinviata alla Camera in questa settimana e in tal modo, praticamente, pur modificata, potrebbe divenire legge nel breve spazio di una settimana. Se invece entriamo nel merito, se approfondiamo la discussione, essendo nostro dovere di approfondire la lettera degli emendamenti che si proporranno all'articolo 1, la discussione richiederà molto tempo. Ed è da tener presente che altrettanto tempo occorrerà a coloro ai quali la proposta di legge dovrà essere rinviata. L'approvazione, quindi, ritarderebbe assai probabilmente di un certo numero di mesi.

CAPPELLINI. Ho ascoltato la relazione del nostro Presidente e vorrei chiedergli il suo parere sulla variazione della natura del compenso ai Comuni del bacino imbrifero, che verrebbe introdotta in base a questa proposta di legge. È veramente conveniente per i Comuni che sia dato non più in energia elettrica ma in lire ?

PRESIDENTE. Io credo che il pagamento in lire rappresenti un notevole miglioramento. Posso affermar ciò, anche perchè ho potuto constatare che i Comuni cui si deve dare una certa percentuale di energia – e posso portarvi l'esempio dei Comuni della Sabina – mancano perfino di tecnici. Per lo più non sanno neanche come fare ad organizzarsi in un consorzio. In sostanza, questi Comuni non hanno nessuna possibilità tecnica ed organizzativa, specie quando un impianto dà dei milioni di chilovattore ed il canone che si deve pagare è di una percentuale di milioni di chilovattore all'anno.

FERRARI. Penso che sia opportuno, dato anche il ristretto tempo che abbiamo a disposizione, ascoltare subito, dopo la relazione del nostro Presidente, il parere del Sottosegretario di Stato per l'industria.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* I Comuni dei bacini imbriferi, pur avendo diritto a prelevare un certo quantitativo di energia prodotta, tuttavia non l'hanno ritirata, in linea di fatto, o l'hanno ritirata in piccola parte, oppure, infine, si sono contentati di trasformarla in qualche opera pubblica di interesse del Comune stesso, come un ponte, una scuola, ecc. Risulta però effettivamente che non sono stati completamente compensati; quindi, il trasformare quel compenso in natura – chiamiamolo così – in un canone in denaro, ritengo sia cosa molto utile per i Comuni stessi. La cifra di 1.100 lire per chilowatt installato è stata calcolata dal Ministero dei lavori pubblici. Perciò, per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che si tratti di un vero miglioramento all'economia dei Comuni montani, notoriamente estremamente poveri, e che difficilmente reperiscono nuovi cespiti di entrate, dopo aver subìto il turbamento che sappiamo in seguito alla installazione di un impianto idroelettrico, che è sottratto alla giurisdizione comunale.

Le critiche rivolte all'articolo 1 hanno soprattutto una mira, quella di renderlo di più pratica attuazione. È fuori discussione la povertà dei singoli abitanti dei Comuni montani,

soprattutto se si pensa che, mentre un'espropriato, già proprietario di terreni in pianura, ha molta facilità a trovare un adeguato terreno nella stessa zona, è invece estremamente più difficile che un proprietario di terreni montani, una volta espropriato, possa trovare nuovi terreni nella stessa zona, la quale di solito viene completamente sommersa dal nuovo bacino, che può coprire quasi tutto il terreno agricolo produttivo del Comune. Quindi, più che sul fondo dell'articolo, che indubbiamente risponde ad una ragione di giustizia, è forse sulle modalità di applicazione che bisognerà soffermarsi. Come rappresentante del Ministero dell'industria dirò che la nostra preoccupazione è che non si arrivi a un ritardo della costruzione di nuovi impianti idroelettrici, dei quali abbiamo grandissimo bisogno.

Allora, soffermandomi sui vari commi dell'articolo 1, mi permetto di osservare che non vi è niente di male se viene determinato che bisogna dare al proprietario espropriato un terreno o un bene equivalente, possibilmente nello stesso o in un bacino limitrofo; niente di male, che, qualora questo bene non possa venire trovato nello stesso bacino o in un bacino limitrofo, si determini il valore del bene espropriato e si corrisponda il prezzo in danaro; quello che preoccupa il Ministero dell'industria, sempre ai fini di evitare ritardi nella costruzione di nuovi impianti, è anzitutto il criterio col quale viene determinato il valore: infatti, secondo la proposta di legge, il valore del bene espropriato non è fissato in base a perizie che ne determinino il valore venale. Nell'articolo 1 viene detto invece che bisogna tener conto del turbamento che questa espropriazione porta all'economia aziendale del singolo espropriato. Ebbene, questa perizia sul turbamento ci rende molto perplessi, perchè, se è abbastanza facile da parte del tecnico stabilire il valore venale del bene espropriato, è alquanto più difficile fissare il valore economico del turbamento portato dalla espropriazione all'economia dell'azienda. Quando il problema fu discusso in sede di Commissione dell'industria, il collega Braitenberg affermò che praticamente la cosa si risolve con accordi diretti fra società concessionarie e proprietari espropriati: mi permetto di osservare, tuttavia, che resta ferma la mia convinzione sulla difficoltà di stabilire il valore del turbamento derivante dall'esproprio.

In secondo luogo non è molto chiaro, dal contesto della proposta, se, anche con la sua entrata in vigore, il procedimento di esproprio viene eseguito in applicazione della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, con la possibilità del decreto di occupazione di urgenza da emanarsi dal prefetto. Non è molto chiaro nell'articolo 1 se tale procedimento avrebbe ancora valore. È più che altro un chiarimento che vorrei avere per assicurare la maggiore speditezza possibile nella costruzione dei nuovi impianti, ciò che non sarebbe assicurato con la normale procedura, che è estremamente lunga, secondo questo articolo: trattative bonarie fra società ed espropriando, per cercare di addivenire ad una permuta; ove non si raggiungesse l'accordo, intervento di perizie per la valutazione patrimoniale, tenuto conto del turbamento arrecato all'azienda; qualora queste perizie non vengano accettate dal proprietario, intervento del Ministero dei lavori pubblici, che dovrebbero decidere (tutti sappiamo quanto tempo comporti una decisione ministeriale); infine, possibilità dell'intervento di una Commissione arbitrale. Tutto questo procedimento è lunghissimo e, se non si ammettesse la procedura di urgenza, le centrali elettriche correrebbero il rischio di non essere mai costruite.

Queste sono le osservazioni che desideravo sottoporre alla Commissione.

BUIZZA. Poichè è emerso dalla discussione che le osservazioni sono rivolte tutte all'articolo 1, mentre contemporaneamente è apparsa l'urgenza di fissare il sovracanone a favore dei Comuni, propongo di approvare il disegno di leggge nel testo presentato, stralciando l'articolo 1, che dovremo discutere a parte, e sul quale mi riservo di intervenire.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione della proposta di legge ad una prossima riunione, non essendo possibile proseguirla ora, dati gli impegni che tutti abbiamo in Aula.

La riunione termina alle ore 10,10.